

ADEMPIMENTI

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva e operazioni straordinarie

di Federica Furlani

Come noto, con [**provvedimento dello scorso 27 marzo**](#) è stato approvato il **modello** per la **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**, con il quale i contribuenti, ad eccezione di quelli che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, contribuenti forfetari, contribuenti minimi, ...), devono indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni** stesse.

La comunicazione va presentata in via telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. La comunicazione relativa al **secondo trimestre** è presentata entro il **16 settembre** e quella relativa all'**ultimo trimestre** è presentata entro **l'ultimo giorno del mese di febbraio**.

Di conseguenza la prima comunicazione che ci apprestiamo a presentare (per i mesi di gennaio, febbraio e marzo per i contribuenti mensili, per il primo trimestre per quelli trimestrali) andrà inviata **entro il prossimo 31 maggio**.

Le istruzioni al modello hanno cura di precisare che, se entro il termine di presentazione, sono presentate **più comunicazioni** riferite al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

Entrando nei casi particolari di presentazione, nell'ipotesi di **operazione straordinaria o trasformazione** avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione:

1. nel caso in cui il **soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si sia estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il **soggetto aente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare **due distinte comunicazioni**:

- la **prima** contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la comunicazione;
- la **seconda** contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione. In tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso,

conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore **9** nella casella relativa al **codice di carica**.



2. nel caso, invece, in cui il soggetto **dante causa non si sia estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione deve essere presentata:

- dal **soggetto avente causa**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la **cessione del debito o del credito Iva**. Tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1) e di conseguenza il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- **da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non ha comportato la cessione del debito o credito Iva** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la comunicazione.

Nel caso invece di operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel **periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione**, la comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il **soggetto dante causa si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la comunicazione e il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)